

***SICUREZZA SUL LAVORO:***

***ASPETTI NORMATIVI***



***Roma, 28 gennaio 2008***  
***Paolo Villani – INFN Pisa***

**→ Quali sono i soggetti chiamati ad applicare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro**



**→ Quali sono gli obblighi che la Legge pone a carico di tali soggetti**

**L'individuazione dei soggetti  
chiamati ad occuparsi di sicurezza  
in un luogo di lavoro pubblico  
viene condotta sulla base di due  
principi fondamentali**



# I) Personalità della responsabilità penale

- Il Legislatore italiano ha stabilito di sanzionare penalmente le violazioni in materia antinfortunistica
- Nel sistema giuridico italiano la responsabilità penale è personale (art. 27 Costituzione), quindi risponde davanti alla legge la persona fisica che ha adottato una condotta violatrice di una o più disposizioni sanzionabili penalmente
- E' bene sottolineare che le condotte possono essere attive/commissive oppure omissive e la maggioranza dei fatti aventi rilevanza penale in questo settore è riferibile a condotte omissive, cioè i destinatari dei doveri contenuti nelle disposizioni normative non adottano le condotte che devono preventivamente conoscere e successivamente applicare



... segue ...

## I) Personalità della responsabilità penale

- la responsabilità penale, a differenza di quella civile, non può essere a carico delle persone giuridiche, quali l'Università, la sezione INFN di Pisa ecc.
- si tratta di una responsabilità che non può essere assicurata



## La responsabilità civile, invece, può essere assicurata:

nell'I.N.F.N. è operante una polizza assicurativa, come risulta dallo Schema di Verbale della riunione del Consiglio Direttivo INFN del 21 luglio 2000, 385<sup>a</sup> seduta, redatto dalla Direzione Affari Generali e Ordinamento:

*... “Varie – Su invito del Presidente, il dott. Pellegrini fornisce chiarimenti in ordine alle coperture assicurative previste dalla Polizza di Responsabilità Civile dell’Istituto verso terzi e verso prestatori di lavoro (n. 151/60/399527). In particolare, con nota del 19.4. u.s., l’Assitalia S.p.A. ha precisato che tutto il personale dell’Istituto, compreso quello inquadrato dal IV al X livello professionale, gode di copertura assicurativa per eventuali danni cagionati a terzi, o a sottoposti, nell’espletamento della propria attività lavorativa”*



## II) Principio di effettività (o prevalenza della situazione reale su quella apparente)

L'individuazione dei destinatari delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro va effettuata, non attraverso la qualificazione astratta dei rapporti tra i diversi soggetti, bensì essenzialmente in concreto, tenendo conto delle mansioni e delle attività in concreto svolte da ciascun soggetto, anche di propria iniziativa (**Corte di Cassazione 9.3.2007**).



**Quali sono le linee portanti ai fini della individuazione degli obblighi giuridici (e delle conseguenti responsabilità) per i soggetti chiamati ad occuparsi di sicurezza?**





In materia di responsabilità, la prima linea portante introdotta con i decreti legislativi di origine comunitaria è la centralità della figura del datore di lavoro; questo non è un concetto del tutto nuovo, nel senso che anche prima del 626, nella gerarchia dei soggetti tenuti ad applicare le norme in materia, il datore era al primo posto e in questo senso la sua posizione è rimasta immutata



La centralità del datore di lavoro nel 626 è un concetto giuridico più articolato, nel senso che il datore di lavoro non è più chiamato ad attuare a pioggia i singoli precetti della prevenzione, ma è obbligato a dotarsi di una rete organizzativa e gestionale che adesso diventa obbligatoria e la cui mancanza è penalmente sanzionata

La seconda linea portante del nuovo sistema di sicurezza è un obbligo di carattere gestionale: la (ri) valutazione del rischio, che viene poi tradotta nel c.d. piano di sicurezza: non si chiede più al datore il semplice rispetto dei singoli adempimenti, ma si chiede di valutare tutti i rischi connessi all'attività e di tradurre questa valutazione in un documento che non solo specifica i criteri con cui si è valutato i rischi, ma contiene poi il programma [e i tempi] degli interventi con i quali il datore ritiene di dover fronteggiare i rischi che ha valutato; immediatamente dopo aver valutato i rischi il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie, altrimenti deriva a suo carico una ben precisa responsabilità (adempimento non delegabile).



**La Valutazione del rischio non è un atto burocratico-documentale, e quindi va criticata la tendenza alla standardizzazione di tale valutazione**

## **Costituisce la CARTA D'IDENTITA' del luogo di lavoro**



**Ogni luogo di lavoro è diverso da un altro; le Strutture dell'INFN si assomigliano come categoria generale ma poi ognuna ha delle specificità (ad esempio i macchinari o le scale, le vie di fuga, la collocazione rispetto agli altri edifici ...).**

**Nell'Infen la valutazione dei rischi deve essere effettuata anche con riferimento ai rischi cui è esposto il personale in missione: Circolare Infn 28.3.2007**

Il datore di lavoro procede alla valutazione dei rischi in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.



La **terza linea portante** è costituita dagli obblighi di Formazione e Informazione: gli art. 21 e 22 sono due momenti chiave del funzionamento dell'intero sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro



Il Legislatore, avvertendo una carenza diffusa nelle aziende private e pubbliche per la scarsissima preparazione soggettiva dei lavoratori in materia di sicurezza e igiene, (e alla luce delle statistiche che indicano come solo il 10% degli infortuni avviene per cause tecniche e strutturali mentre il 90 % è causato dal comportamento delle persone), ha inteso rimarcare tali obblighi trasformandoli in obblighi espliciti e specifici: *“Il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente in materia di sicurezza e salute e un’adeguata informazione sui rischi e pericoli esistenti all’interno del luogo di lavoro”*

# Corte di Cassazione 20 dicembre 2007



**Carattere preventivo della formazione:**  
deve avvenire prima che al lavoratore venga  
assegnata una certa mansione o prima che  
abbia luogo un cambiamento di mansioni  
(spesso il cambiamento di mansioni avviene per  
un'esigenza improvvisa)




# Corte di Cassazione 12 settembre 2006

**Effettività della formazione**, cioè esigenza che la formazione e l'informazione non venga semplicemente data ai lavoratori, ma venga effettivamente ricevuta dai lavoratori.

Ciò comporta che un datore di lavoro non si limiti a fornire la formazione e l'informazione, ma si preoccupi di verificare che queste siano state realmente recepite e assimilate dai lavoratori attraverso la verifica dell'apprendimento.



Roma, 28 gennaio 2008



Paolo Villani © INFN - Pisa



15

## Cassazione 14 novembre 2007

- Il ripetuto e consapevole avallo da parte del datore di lavoro di modalita' operative pericolose incide sul processo di formazione e informazione dei dipendenti: giustamente, quindi, si addebita una pericolosa prassi di lavoro al datore di lavoro che, se non l'ha suggerita, l'ha almeno tollerata, così incidendo negativamente sulla formazione dei dipendenti, in sostanza autorizzati ad eseguire il lavoro senza rispettare norme di sicurezza poste a garanzie della loro incolumita'.





## [Quarta Linea Portante]


**Responsabilizzazione dei lavoratori: con il d. lgs. 626 si passa da un sistema che considerava il lavoratore soltanto come il soggetto da proteggere, cioè un mero creditore di sicurezza, ad una normativa che individua nel lavoratore un soggetto obbligato a farsi carico anche lui del dovere di sicurezza, quindi un soggetto responsabile, naturalmente con riferimento agli obblighi che la legge pone a suo carico.**



Roma, 28 gennaio 2008



Paolo Villani © INFN - Pisa





**DATORE DI LAVORO**



**DIRIGENTE**



**PREPOSTO**



**LAVORATORI**

# I.N.F.N.: GLI OBBLIGHI DI DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI, PREPOSTI



# Chi è il datore di lavoro nell'I.N.F.N. ?

## Il Direttore di Sezione/Laboratorio.

(in base al c.d. “decreto 626 bis” ed alla interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)



**I PROTAGONISTI DELLA PREVENZIONE SECONDO  
IL D.LG. 626/94**



**DATORE DI LAVORO**

È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto che ha la responsabilità dell'impresa, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa, oppure (nelle P.A.) il dirigente al quale spettano i poteri di gestione.

I principali obblighi a suo carico sono:



a) Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Gruppo OTS



**b)** Individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare.

Gruppo OTIS



**c)** Designazione del responsabile, e degli addetti, del servizio di prevenzione e protezione.

Gruppo OTS





**d)** Nomina del medico competente.

Gruppo OTS



**e)** Designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso, e comunque, di gestione dell'emergenza.

Gruppo OTS



f) Formazione e informazione a tutti i lavoratori in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

Gruppo OTS

# Obblighi indelegabili del datore di lavoro

(Art. 4 d. lgs. 626/94)



1. **Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**
2. **Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori**
3. **Elaborazione di un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi**

**Che cosa significa  
obblighi indelegabili ?**



**Che ne risponde  
personalmente il  
datore di lavoro**



# Chi dirige il lavoro altrui deve farsi carico anche della sua incolumità



- Dipendenza amministrativa e direzione funzionale sono due concetti distinti



- La responsabilità della sicurezza e salute del lavoratore è di chi lo impiega

# Dirigente in materia di sicurezza

Il termine "dirigente" in materia di sicurezza non indica una qualifica formale, ma una **FUNZIONE**:

**“chiunque, anche soltanto in via di fatto, sia in possesso di idonea autonomia**

**decisionale in ordine all’attuazione delle direttive generali impartite dal datore di lavoro in materia**

**di salute e sicurezza” ... (art. 2 bozza del T.U.)**



L'organizzazione di un gruppo “misto” sotto la direzione funzionale di un capo-gruppo, comporta (per la Corte di Cassazione) la creazione di una funzione di

## **Dirigente di fatto**

che a sua volta determina una sorta di

## **Responsabilità di fatto**








# ... obblighi del dirigente ...



Il **Principio di effettività delle funzioni** ha portato la Cassazione a considerare dirigente anche il soggetto che, pur non ricoprendo nell'organigramma tale posizione, aveva di fatto impartito l'ordine di effettuare un lavoro.

**Chi dà in concreto l'ordine di effettuare un lavoro assume di fatto la mansione di dirigente** sicché ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga fatto nel rispetto delle norme antinfortunistiche, senza lasciare ai lavoratori – non soliti ad eseguirlo - la scelta dello strumento da utilizzare.

La Corte di Cassazione si è occupata della sicurezza del lavoro nei laboratori universitari, dando insegnamenti su questioni quali la *mancaanza di risorse* e la *sospensione delle attività insicure*.



In più di una sentenza è stato affrontato il problema degli *infortuni agli studenti*, che la legge equipara ai lavoratori subordinati.

# Corte di Cassazione 2 febbraio 2005

*In caso d'infortunio sul lavoro subito presso un laboratorio universitario da un dottorando intento a un'operazione di manutenzione di un apparecchio laser vetusto e sprovvisto dei necessari dispositivi di sicurezza, è colpevole del reato di lesione personale colposa cui all'art. 590 c.p. il responsabile del laboratorio di Spettroscopia Laser del Dipartimento di Scienze Fisiche che, pur non dotato di autonomia di spesa e nonostante le richieste di sostituzione dell'apparecchio inutilmente avanzate all'Università, ne abbia consentito la manutenzione da parte del dottorando e non ne abbia impedito l'uso, con la conseguenza della partenza accidentale del raggio laser.*



Roma, 28 gennaio 2008

Paolo Villani © INFN - Pisa



35

**«Preposto»: chiunque, anche soltanto in via di fatto, sovrintende, con idonea autonomia operativa, gli aspetti esecutivi dell'attività lavorativa e vigila sull'osservanza delle direttive prevenzionali impartite.** (art. 2 bozza del T.U.)



# Obblighi del preposto

I preposti devono:

- -- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. In caso di persistenza della inosservanza informano i loro superiori diretti;
- -- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- -- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.....;
- -- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base formazione ricevuta....





.....segue: **Obblighi del preposto**



.....-- frequentare appositi **corsi di formazione** e aggiornamento in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro...

Alla luce dell'esistenza, in tutti gli ambienti di lavoro, di preposti di fatto, appare necessaria una ricognizione dei preposti da parte del datore di lavoro.



## Il Preposto (e il Dirigente) ha obblighi di legge soltanto se ha ricevuto una delega?



I preposti e i dirigenti rispondono in quanto preposti e dirigenti: non c'è bisogno di un atto in cui il datore di lavoro specifica che tale soggetto assume anche gli obblighi in materia di sicurezza: attendere una delega scritta in materia di sicurezza è un “*calcolo miope*”! (= è una tesi non accettabile e su cui la giurisprudenza è costante)

Ad esempio il responsabile di un Servizio INFN di Officina Meccanica, per il fatto stesso di essere responsabile di questo Servizio ha degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro: non può non preoccuparsi di tutelare la sicurezza delle persone che operano nel Servizio

Questo vale per chiunque: il capoofficina, il caposquadra, il capo dell'ufficio personale ... Quest'ultimo, molto spesso, ritiene di esserne esente in quanto non s'intende di sicurezza: no, invece, perché se capita un infortunio nell'ufficio del personale è un problema suo, perché dovrà dimostrare di essersi occupato di garantire la sicurezza dei lavoratori da lui coordinati

# ... obblighi del preposto ...



Quando le misure di sicurezza non sono rispettate dai lavoratori, **il preposto non deve limitarsi a benevoli richiami**, ma deve prontamente informare il datore di lavoro o il dirigente legittimato a infliggere richiami formali e sanzioni a carico dei lavoratori riottosi.

**Questa è la linea di comportamento da seguire, non seguirla comporta la responsabilità per infortunio.**

Il richiamo può concretizzarsi nello strumento giuridico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro ...





## Art. 28 – Codice disciplinare

**4. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata nel rispetto della dignità personale del dipendente per le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve entità. Le sanzioni disciplinari, dal rimprovero scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, si applicano, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni:**

**d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un pregiudizio per il servizio o per gli interessi dell'Ente o di terzi.**

*Chi è tenuto a vigilare non incorre in colpa qualora:*

- effettua una verifica all'inizio dell'attività*
- fa un controllo periodico nel corso dell'attività*
- se da tale controllo emerge una violazione interviene energicamente per farla cessare ("vigilanza impositiva" e non semplicemente dispositiva)*




**L'obbligo di vigilanza nel corretto e sicuro svolgimento dei lavori permane anche quando sia stato nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Cassazione 19.9.2001)**



**R.S.P.P.** non ha il compito di vigilare...

...ha il compito di individuare i rischi; a tal fine deve svolgere una **continuativa opera di monitoraggio** in esito alla quale deve segnalare eventuali inadempienze in materia di sicurezza.



## **E' obbligatoria la *presenza costante* sul luogo di lavoro del datore di lavoro (o di un preposto alla vigilanza)?**



### **Corte di Cassazione 19 gennaio 2005**

I soggetti preposti alla vigilanza devono assicurare, più che la presenza fisica che non è in sé necessariamente idonea a garantire la sicurezza dei lavoratori, la *gestione oculata dei luoghi di lavoro* mediante l'aver posto in essere tutte le misure imposte normativamente (informazione, formazione, attrezzature adeguate e presidi di sicurezza) nonché ogni altra misura idonea, per comune regola di prudenza e di diligenza, a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro

**Il dirigente e il preposto in materia di sicurezza prescindono dalla qualifica formale.**


**Puoi organizzare strutturalmente un servizio? Puoi dare istruzioni? Puoi dirigere il lavoro altrui? In tal caso sei un dirigente.**

**Sei incaricato di sovrintendere una certa procedura di sicurezza emanata da altri? Sei incaricato di vigilare sui lavoratori? Allora sei un preposto.**

**In alcuni ambienti soprattutto nella pubblica amministrazione ci sono soggetti che non sanno essere dei preposti...**



## RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)



È la persona eletta o designata dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, per rappresentare gli stessi lavoratori in merito agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. In assenza di rappresentanti sindacali, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

Il numero dei rappresentanti previsti è il seguente:

- 1 Rappresentante nelle aziende sino a 200 dipendenti
- 3 Rappresentanti nelle aziende da 201 a 1000 dipendenti
- 6 Rappresentanti in tutte le altre aziende

Le principali attribuzioni del R.L.S. sono:

Gruppo OTS



**a)** Accede ai luoghi di lavoro in cui svolgono le lavorazioni.

Gruppo OTS



**b)** È consultato in ordine alla valutazione dei rischi.

Gruppo OTS





c) È consultato in merito ai programmi formativi aziendali.

Gruppo OTS




**d)** Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative.

Gruppo OTS



Gruppo OTS



f) Riceve una adeguata formazione.

Gruppo OTS



**g)** Avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.

Gruppo OTS



**h)** Fa proposte in merito all'attività di prevenzione.

Gruppo OTS

La funzione del rls è quella di rappresentare i lavoratori esclusivamente in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro, con una fondamentale differenza, che a differenza degli altri delegati sindacali gli rls non hanno un ruolo negoziale. Capita talvolta che essi siedano ad un tavolo per contrattare ciò che si deve fare e ciò che si puo' anche rimandare, ma non è questo il compito degli rls.


Ove contratti, il rls, se ne potrebbe assumere una responsabilità di carattere penale.



## Corte di Cassazione 15 settembre 2006

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è chiamato, invece, a svolgere una funzione di consultazione e di controllo circa le iniziative assunte dall'azienda nel settore della sicurezza; svolge tutta una serie di funzioni che possono, in sintesi, definirsi di costante controllo dell'attività svolta, in materia di sicurezza, dal datore di lavoro e dal servizio di prevenzione da questi istituito, compresa la facoltà di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

**Nel sistema delineato dal d.leg.vo 626/1994 – ha osservato la Corte – la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, designato dal datore di lavoro, e quella di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non sono cumulabili nella stessa persona.**





# “Lavoratori”



- Docenti
- Ricercatori
- Tecnologi
- Tecnici
- Amministrativi
- Docenti a contratto
- Dottorandi
- Borsisti
- Tirocinanti
- Specializzandi
- Assegnisti
- F.A.I.
- Co.co.pro.
- Studenti

**Anche gli studenti sono considerati lavoratori quando siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione**

## LAVORATORE



È la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, con rapporto di lavoro subordinato, ecc.

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare i lavoratori devono:

Gruppo OTS



**a)** Osservare le disposizioni e le istruzioni fornite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale.



**b)** Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza.

Gruppo OTS



**c)** Utilizzare in modo appropriato i mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Gruppo OTS




**d)** Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere **B** e **C**, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Gruppo OTS



e) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Gruppo OTS



**f)** Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

Gruppo OTS





Gruppo OTS



Gruppo OTS

**h)** Contribuire insieme al datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Nelle recenti sentenze della Corte di Cassazione si sottolinea che è cambiata la concezione legislativa in materia di debito di sicurezza sui luoghi di lavoro.



Il lavoratore, in base a questa nuova filosofia, deve considerarsi a sua volta responsabile della sicurezza propria e dei propri compagni di lavoro.

Un tempo c'era un credito di sicurezza vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro; in base al decreto n. 626, questo generico credito di sicurezza si è concretato in un credito di informazione, di formazione, di misure dettagliatamente fissate.

**Pertanto, prima avevamo una generica indeterminata serie di impegni del datore di lavoro nei confronti del dipendente, ora invece abbiamo un sistema che individua responsabilità in capo a tutta una serie di soggetti, compresi i lavoratori**

## Corte di Cassazione 1 giugno 2007



Con la sentenza del 1 giugno 2007, n. 21587, la Cassazione, sezione quarta penale, ha stabilito che il datore ha il dovere di proteggere l'incolumità del lavoratore, ma ciò non significa che possano essere giustificate l'imprudenza o la negligenza del lavoratore stesso o di altri colleghi coinvolti nell'infortunio.

D'altra parte, anche la [sentenza della Corte di Giustizia CE, sezione III, del 14 giugno 2007, n. C127/05](#) ha confermato tale orientamento, stabilendo che il datore di lavoro non è oggettivamente responsabile in caso di infortuni e che gli stati membri non sono obbligati a predisporre norme per stabilire a priori una responsabilità oggettiva in capo al datore di lavoro.

# Corte di Cassazione 1 giugno 2007

*Se da una parte le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, e quindi a tutelare il lavoratore per cui è rilevabile la responsabilità dell'infortunio in caso di inosservanza delle norme da parte del datore di lavoro, dall'altra hanno una loro rilevanza anche gli incidenti derivanti dalla disattenzione del lavoratore ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso o di altri lavoratori che vi concorrono.*

**Per la Corte di Cassazione ne consegue** che il datore di lavoro in tali casi non è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore.





## Corte di Cassazione 1 giugno 2007

**Comunque, secondo la Cassazione**, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità per esclusione dell'imputazione oggettiva dell'evento solo quando il comportamento del lavoratore e le conseguenze che ne discendono presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute, come nel caso in questione.

*In tali situazioni estreme, in effetti, si è completamente al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso, e quindi oltre la pur estesa sfera di responsabilità del datore di lavoro.*

# Corte di Cassazione 4.7.2007

## Infornunio "per mera curiosità"

in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro costituisce rischio elettivo la deviazione (puramente arbitraria ed animata da mere finalità personali) dalle normali modalità lavorative, comportante rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione.

La Suprema Corte, ribadendo il consolidato orientamento, ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva negato l'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore, partecipante ad un corso di perfezionamento antincendio, il quale, durante la pausa-caffè', per osservare da vicino il vano del discensore dei vigili del fuoco, si era avvicinato tanto da perdere l'equilibrio e precipitarvi dentro.



Roma, 28 gennaio 2008



Paolo Villani © INFN - Pisa



71